



Via libera del Senato l'11 ottobre, con 137 voti favorevoli, 57 contrari e 1 astenuto, al Decreto sulla Pubblica Amministrazione, ora all'esame della Camera. Si avvia a soluzione il problema donatori sangue.

Il Dpcm riguarderà tutti i lavoratori del Ssn, sanitari e non. Grazie a un emendamento risolto anche il problema che penalizzava a livello pensionistico i donatori di sangue che si assentavano per i prelievi.

Tra le novità apportate dall'Assemblea di Palazzo Madama, l'emendamento che corregge la norma della Riforma Fornero che di fatto costringeva i lavoratori donatori di sangue ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari ai permessi ottenuti per i prelievi o a decurtarsi l'assegno previdenziale nel caso in cui non volessero recuperare le giornate perse. L'emendamento del Senato prevede infatti che i lavoratori donatori di sangue ed emocomponenti possano usufruire dei permessi lavorativi per il prelievo senza alcuna penalizzazione sul trattamento pensionistico [emendamento 4.0.700 (testo 2)].

Donazione di sangue.

I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall'ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico. Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati (art. 3 D.M. 8.4.1968).

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione (art. 6 D.M. 8.4.1968):

- certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del suo documento d'identificazione;

quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della sanità;

- dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell'indennità e l'ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore devono essere conservati per 10 anni negli atti dell'azienda.

Il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavorate; essa viene corrisposta direttamente dal datore, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'INPS, attraverso procedura Uniemens ovvero mediante apposita domanda di rimborso. L'ammontare non deve essere ridotto dell'equivalente della contribuzione apprendisti. La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è

trasformata in retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta).

Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8.4.1968). In tale ipotesi non è consentita la rivalsa dell'indennità nei confronti dell'INPS.

La donazione sangue resa durante una sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull'integrazione salariale.

L'indennità corrisposta per la giornata di donazione sangue non concorre a formare reddito ai fini delle obbligazioni contributive (previdenziali, assistenziali e assicurative – art. 12 L. 153/1969 e succ. modif.). Il lavoratore ha diritto all'accredito figurativo dei relativi contributi previdenziali (art. 13 L. 107/1990). A tale fine il datore di lavoro deve fornire le opportune segnalazioni nella dichiarazione mensile UniEMENS.

La retribuzione corrisposta al lavoratore per la giornata di donazione sangue concorre a formare reddito di lavoro dipendente (artt. 49 e 51 TUIR) vale a dire che concorre nella base imponibile ai fini IRPEF (tassazione ordinaria). La giornata indennizzata dà diritto anche alle detrazioni d'imposta (Min. Fin., circ. 3/1998).